

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 28/05/2024

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel maggio 2017 ed estinto anticipatamente nel luglio 2021, parte ricorrente chiedeva il rimborso, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., degli interessi, delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali secondo i principi individuati dalla c.d. sentenza Lexitor.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 3.515,21, a titolo di oneri non goduti, oltre interessi al tasso legale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il contratto specifica quali oneri non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata; in particolare, l'articolo 5 del contratto esplicita che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e le spese di intermediazione, dovute per i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta, dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente;
- le uniche voci oggetto di rimborso sono gli interessi nominali, già restituite in sede di conteggio estintivo, per un importo di € 2.049,99;

- nessun ulteriore rimborso è dovuto al cliente;
- peraltro, le spese di intermediazione sono state versate direttamente dall'intermediario ad un soggetto che è l'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a tale titolo e pertanto l'intermediario è privo di legittimazione passiva;
- il 09/02/2023 la Corte di Giustizia Europea è intervenuta su una questione connessa all'art. 25 della Direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo sul credito immobiliare con una pronuncia la cui ratio non differisce da quella della sentenza "Lexitor", che aveva ad oggetto l'art. 16 della Direttiva 2008/48 UE;
- in questa pronuncia la Corte di Giustizia Europea afferma che: "33. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C 383/18, EU:C:2019:702, punto 33)";
- "quanto traspare dalla lettura delle pronunce è che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive";
- avendo la normativa primaria e secondaria italiana previsto che gli intermediari distinguano nei contratti i costi up front e recurring, se dunque si consegna al consumatore una documentazione in cui, in conformità a quanto richiesto da tale normativa, si delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del contratto di finanziamento, non si potrà altro che affermare che il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti up front;
- ciò è avvenuto nel caso di specie essendo le voci di cui si chiede il rimborso riferite a costi indicati in modo chiaro e trasparente come up front nel contratto;
- senza alcun riconoscimento, con riguardo alle sole commissioni di istruttoria, si rende disponibile a corrispondere al cliente, in via transattiva a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo di € 290,62 calcolato secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti.

DIRITTO

Il rimborso richiesto dalla ricorrente ha ad oggetto la quota parte delle spese istruttorie e delle commissioni di intermediazione; mentre la prima voce di costo corrisponde ad attività di natura chiaramente up front, la seconda voce di costo, nonostante faccia riferimento alle commissioni di intermediazione deve considerarsi, invece, recurring in ragione della indistinta indicazione delle *"iniziative pubblicitarie e di comunicazione (...) mantenimento delle strutture adibite"*.

Al riguardo, sebbene con la pronuncia n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento abbia riconosciuto l'applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019), con la conseguenza che sono da considerare rimborsabili per la parte non maturata (non solo le commissioni bancarie, comunque denominate, c.d. recurring, ma anche) le commissioni bancarie c.d. up-front, con l'art. 11-octies d.l. n. 73/2021 il legislatore ha modificato il testo dell'art. 125-sexies TUB, che, per quanto qui più rileva, prevede ora che *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura*

proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.

Il medesimo art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 ha previsto che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sulla portata di tale intervento normativo, si è inizialmente espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 21676/21, secondo cui “Nel comma 2° dell'art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo).

[...] La valenza del richiamo delle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia acquista maggior peso interpretativo se si considera che, con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 (“Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti”), emanata a seguito della sentenza Lexitor, la Banca d'Italia aveva richiamato gli intermediari a (ri)determinare la riduzione del costo totale del credito includendo” tutti” i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Siffatto richiamo era invece del tutto assente nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza, il cui collegamento selettivo ed equiordinato con la norma primaria dell'art.125 sexies tub (vecchia formulazione) non può quindi non attribuire a quest'ultima norma, ai fini della disciplina intertemporale, un senso esattamente conforme a quello che la giurisprudenza dei Collegi ABF ad essa assegnavano prima della sentenza Lexitor. Tanto più che la “Comunicazione”, non annoverabile tra le norme secondarie richiamate nel citato art.11 octies, non è stata valorizzata dalla Novella neppure ai fini della disciplina dei contratti conclusi tra il 4 dicembre 2019 e il 25 luglio del 2021.

In definitiva, all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la suaccennata bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza Lexitor.

(...) Cosicché non può mancare di attribuire significato alla chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, distinzione che, come già rilevato, risulta frutto di una consapevole scelta del legislatore, il quale deve aver

reputato che i principi affermati dalla sentenza Lexitor non possano essere estesi tout court anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, sottoponendoli perciò a una disciplina specifica, parzialmente differente rispetto a quella applicabile ai nuovi contratti. E questa differenza sarebbe del tutto svalORIZZATA se, attraverso una lettura parziale e segmentata della complessa normativa introdotta dalla Novella, fosse ridotta alla sola alla previsione aggiuntiva, pro futuro, del criterio di calcolo dei costi rimborsabili.

Da quanto fin qui osservato deriva che il combinato disposto dell'art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all'esito per cui – in aderenza, anzi in “continuità” con l'orientamento seguito dall'Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up-front” Di conseguenza, “in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Successivamente, con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza “Lexitor” dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di

Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il “vecchio” art.125 *sexies* TUB, come del resto l’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 *sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che *“i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”* e che, *“ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all’epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all’epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento ora richiamata, le richieste di rimborso formulate dalla ricorrente in relazione alle voci di costo *up front* delle spese di istruttoria devono trovare accoglimento, secondo il principio individuato dallo stesso Collegio. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che *il “criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei [i.e., up-front], in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*. A tal fine, prosegue il Collegio, non sussistendo nel caso di specie alcuna previsione negoziale in merito e *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’importo dovuto alla ricorrente per le voci di costo up front, determinato secondo la curva degli interessi, ammonta ad € 290,80. Per quanto riguarda, invece le voci di costo recurring, queste vanno rimborsate secondo il criterio pro rata temporis, per un importo pari ad € 1.917,00.

La ricorrente ha, quindi, diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 2.207,80 (da arrotondare ad € 2.208,00), oltre interessi al tasso legale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.208,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA